



**Associazione Genitori
Scuole Cattoliche**

AGeSC 2007 - " 1859 - 2007 Scuola ... Cantiere Aperto"

Krakowia (PI) 06/06/07

Troppo spesso si sente l'affermazione che la scuola italiana è rimasta sostanzialmente ferma, dopo la sua creazione e dopo la riforma *Gentile*; ma se guardiamo agli avvenimenti troviamo:

- 7 cambiamenti profondi di "architettura del sistema scolastico" che si sono avuti tra il 1859 ad oggi (legge Casati, leggi Gentile, legge Bottai, sistema post-bellico, leggi del '63, leggi del '68, Legge 53/2003 - Moratti)
- Un continuo "lavorio" di manutenzione, ora più superficiale, ora più profondo, non sempre in una direzione lineare, che ha tenuto sempre in stato movimento la scuola stessa.
- Periodiche rivisitazioni dei programmi di insegnamento introdotte a più e più riprese, e non sempre in conseguenza di cambiamenti strutturali

1859: Ordinamento secondo la legge Casati;

1865: Primo regolamento organico per i consigli scolastici provinciali (modificato poi infinite volte);

1867: Creazione delle "scuole di metodo" per la formazione dei maestri;

1876: Prima legge sullo "status" giuridico ed economico dei maestri;

1877: Abolizione dei direttori spirituali nelle scuole;

1878: Prima legge di finanziamento per l'edilizia scolastica;

1889: Primo regolamento per le scuole italiane all'estero;

1904: Gli stipendi dei maestri vengono assunti dallo Stato (non più dai Comuni);

1911: Statalizzazione delle scuole elementari (eccetto i capoluoghi che vogliono continuarne la gestione)

1923: Nuovo ordinamento secondo i Regi Decreti di *Gentile*;

1926: Istituzioni delle pagelle scolastiche;

1928: Tutte le scuole tecnico-professionali passano al MPI;

1929: Adozione del libro di testo unico per la scuola elementare;

1930: Istituzione dell'insegnamento obbligatorio di religione cattolica;

1933: Passaggio allo Stato di tutte le scuole elementari

1939: Nuovo ordinamento secondo la Carta della Scuola di *Bottai*;

1945: Abolizione del libro di testo unico per la scuola elementare;

1945: Abolizione di norme di *Gentile* e *Bottai* e nuovo ordinamento generale;

1947: Istituzioni delle scuole popolari contro l'analfabetismo;

1955: Varo dei nuovi programmi per le scuole elementari;

1958: Definizione degli orientamenti per la scuola materna;

1963: Istituzione della scuola media unica obbligatoria e gratuita;

1964: Fornitura di libri di testo gratuiti nella scuola elementare;

1968: Istituzione della scuola materna di Stato;

1969: Quinquennializzazione degli istituti professionali e liberalizzazione degli accessi universitari;

1971: Istituzione del tempo pieno nella scuola elementare e avvio dell'integrazione scolastica degli

handicappati;
 1973: Nascita delle "150 ore";
 1974: "Decreti delegati" (DDL);
 1977: Istituzione degli insegnanti di sostegno;
 1982: Legge sul reclutamento del personale della scuola;
 1985: Nuovi programmi per la scuola elementare;
 1990: Riforma della scuola elementare;
 1993: Riforma del Pubblico Impiego e contrattualizzazione del rapporto di lavoro;
 1994: Testo unico sulle norme per la scuola;
 1997: Legge quadro sull'autonomia scolastica;
 1998: Attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione;
 1999: Nuovo obbligo scolastico e istituzione dell'obbligo formativo;
 2000: Legge di riordino dei cicli (sospesa) e legge sulla parità scolastica;
 2001: Modifiche costituzionali sui poteri di Stato, Regioni ed Enti Locali.
 2003: Legge 53/2003 sulla riforma della scuola - Riforma Moratti

1859 - 2003 CRONOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SCUOLA ITALIANA

- 1859 (Presidente Consiglio: Cavour - Ministro Istruzione: Casati)
 - Regio Decreto 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati): definisce l'ordinamento fondamentale della scuola del Regno del Piemonte
 - La legge Casati
 - L'atto di nascita della legislazione scolastica italiana si fa risalire alla legge Casati (13 novembre 1859) con la quale si pone a carico del costituendo Stato italiano la responsabilità dell'azione educativa del popolo, e si dà luogo ad una prima positivizzazione del *principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione*, almeno elementare.
 - La legge Casati affronta, per la prima volta, il grave problema dell'analfabetismo dominante in tutta Italia (78% della popolazione) ma non arriva alla sua soluzione; l'assenza di prescrizione dell'obbligo della frequenza da parte dell'alunno e di sanzioni al riguardo, l'affidamento ai Comuni dell'obbligo di istituire le scuole in proporzione alle proprie disponibilità finanziarie, dappertutto precarie, vanificano l'intervento legislativo. Il censimento del 1871 accerta che dopo 10 anni di scuola obbligatoria, l'analfabetismo, piuttosto che diminuire, è notevolmente aumentato.
- 1860 (Presidente Consiglio: Cavour - Ministro Istruzione: Mamiani)
 - La legge Casati è estesa alle regioni annesse: Emilia, Toscana e Sicilia
 - Regolamenti per vari ordini di scuole: "normali" (R.D. 4151); "mezzane e secondarie" (R.D. 4290); "istruzione tecnica" (R.D. 4315)
 - Programmi per le scuole elementari (R.D. 4336); per i ginnasi (R.D. 4414); per i licei (R.D. 4463) e per le scuole e istituti tecnici (R.D. 4464)
- 1861 (Presidente Consiglio: Cavour - Ministro Istruzione: De Sanctis)
 - La legge Casati è estesa alla province napoletane
 - Provvedimenti riguardanti rapporti tra ministero e amministrazioni scolastiche locali, fissando le rispettive competenze (RR.DD. 160, 177, 182 e 197)
 - Viene riformata la scuola "normale" (R.D. 315)
- 1862 (Presidente Consiglio: Ricasoli, poi Rattazzi - Ministro Istruzione: Casati poi Mancini, poi Matteucci)

- Determinati i rapporti tra ministero e autorità locali siciliane (RR.DD. 454 e 623)
- Insediate dal ministro Matteucci due commissioni di studio per le riforme della scuola elementare e della scuola secondaria (R.D. 939)
- 1863 (Presidente Consiglio: Farini poi Minghetti - Ministro Istruzione: Amari)
 - Insediamento di una commissione per studiare le condizioni dell'istruzione pubblica in Italia (R.D. 1179)
 - Regolamento per gli esami di ammissioni all'insegnamento (RR.DD. 1309 e 1329)
 - Nuovi programmi per le scuole secondarie (R.D. 1530)
- 1864 (Presidente Consiglio: Minghetti- Ministro Istruzione: Amari)
 - Regole per la compilazione delle statistiche sulla pubblica istruzione (R.D. 2028)
- 1865 (Presidente Consiglio: La Marmora - Ministro Istruzione: Natoli)
 - Pubblicazione dei risultati della commissione sulle condizioni dell'istruzione pubblica
 - Soppressione del posto di "direttore spirituale" negli istituti tecnici (R.D. 2254)
 - Regolamento organico per i consigli scolastici provinciali (R.D. 2471)
 - Nuovo regolamento per le scuole medie e secondarie (R.D. 2498)
 - Regolamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione (R.D. 2689)
- 1866 (Presidente Consiglio: La Marmora poi Ricasoli - Ministro Istruzione: Berti)
 - Creazione delle prime scuole per adulti (R.D. 2860)
 - Riforma del regolamento dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (R.D. 3382)
- 1867 (Presidente Consiglio: Ricasoli poi Rattazzi - Ministro Istruzione: Correnti, poi Coppino)
 - Istituzione delle "scuole di metodo" per la formazione dei maestri degli adulti (R.D. 3517)
 - I ginnasi e i licei del Veneto sono parificati a quelli del Regno (R.D. 3943)
 - Riforma dei programmi delle scuole "normali" (R.D. 1942)
 - Il ministro Coppino vara la riforma del regolamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, l'istituzione del provveditorato centrale per gli studi primari e secondari, il regolamento dell'amministrazione scolastica provinciale (R.D. 4008)
- 1869 (Presidente Consiglio: Menabrea - Ministro Istruzione: Broglio poi Bargoni)
 - Regolamento del ministro Bargoni per il conferimento di patenti d'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (R.D. 5140)
- 1870 (Presidente Consiglio: Lanza - Ministro Istruzione: Correnti)
 - Regolamento per l'istituzione dei corsi d'istruzione per maestri di scuole tecniche normali e magistrali (R.D. 5620)
 - Regolamento per gli esami di licenza liceale (R.D. 5616) e quello per gli esami di licenza degli istituti e scuole industriali e professionali (R.D. 5676)
 - Con circolare del 29 settembre il ministro Correnti rende facoltativo - a domanda - l'insegnamento della religione nella scuola elementare
- 1872 (Presidente Consiglio: Lanza - Ministro Istruzione: Scialoja)
 - Il ministro promuove un'inchiesta sull'istruzione secondaria (R.D. 1016)
- 1873 (Presidente Consiglio: Minghetti - Ministro Istruzione: Scialoja)
 - Nuovo regolamento per gli esami di licenza negli istituti tecnici e nautici (R.D. 1394)
- 1874 (Presidente Consiglio: Minghetti - Ministro Istruzione: Cantelli)
 - Riordinamento degli istituti tecnici dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio (RR.DD. 2223, 2252 e 2253)
 - Istituzione, a Roma, del Museo d'Istruzione e d'Educazione (R.D. 2212)
 - Nuovo regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione (R.D. 2299)
 - In occasione di un suo intervento in Parlamento, nel 1874, Francesco De Sanctis osservò:
 - "L'istruzione elementare è innanzitutto una questione di interesse pubblico come l'Amministrazione della giustizia, come la guerra, come la marina, come tutti i servizi pubblici; è qualche cosa che non interessa la famiglia solamente, ma interessa tutti. Ond'è che in questo concetto l'azione dello Stato diviene principale, e l'azione dei Comuni e della famiglia diviene sussidiaria".

- 1875 (Presidente Consiglio: Minghetti - Ministro Istruzione: Borghi)
 - Norme per il passaggio degli alunni dalle scuole tecniche agli istituti tecnici e da questi agli istituti di scienze matematiche, fisiche e naturali (R.D. 2760)
 - I licenziati dagli istituti tecnici sono ammessi senza esame alle scuole superiori (R.D. 2820)
- 1876 (Presidente Consiglio: Minghetti poi DePretis - Ministro Istruzione: Borghi, poi Coppino)
 - Nuovo regolamento per ginnasi e licei (R.D. 3026)
 - Nuovo regolamento per esame di licenza degli istituti tecnici e nautici R.D. 3142)
 - Legge Coppino sullo "status" dei maestri elementari (L. 3250)
 - Nuovi programmi per istituti tecnici (R.D. 3511)
- 1877 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione: Coppino)
 - Nuovi regolamenti per gli esami di licenza dei licei (R.D. 3819) e negli istituti e scuole tecnici e nautici (R.D. 3857)
 - Abolizione dei direttori spirituali in tutte le scuole secondarie (L. 3198)
 - Introduzione dell'obbligo per tutta la scuola elementare (L. 3968)
 - Regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale (R.D. 4152)
 - La legge Coppino
 - La legge Coppino del 15 luglio 1877 non sortisce migliori risultati per quel che riguarda il proposito della alfabetizzazione, nonostante lo stanziamento dei fondi necessari ai Comuni per istituire le scuole occorrenti, e l'imposizione ai genitori di inviare i propri figli a scuola fino all'età di 9 anni; mancano ancora le sanzioni contro gli inadempimenti, il termine prescrittivo di adempimento dei loro obblighi per i Comuni, e soprattutto, la coscienza popolare della valenza e della necessità dell'istruzione.
- 1878 (Presidente Consiglio: De Pretis poi Cairoli - Ministro Istruzione: Coppino poi De Sanctis)
 - Legge di finanziamento per l'edilizia scolastica per l'istruzione obbligatoria (R.D. 4460)
 - Istituzione del "monte pensioni" per i maestri (L. 4646)
 - Introduzione della ginnastica come materia obbligatoria nelle scuole (L. 4442)
- 1880 (Presidente Consiglio: Cairoli - Ministro istruzione: De Sanctis)
 - Nuovi programmi per le scuole tecniche (R.D. 5664)
 - Nuovo regolamento per le scuole normali (R.D. 5666)
 - Regolamento per le scuole serali e festive di complemento all'istruzione elementare obbligatoria (R.D. 5811)
- 1881 (Presidente Consiglio: Cairoli poi De Pretis - Ministro Istruzione: Baccelli)
 - Nuove norme per il conseguimento della patente di abilitazione all'insegnamento nelle scuole normali e femminili (R.D. 258)
 - Norme sugli esami di licenza nella IV classe elementare (R.D. 272)
 - Modifiche ai programmi dell'insegnamento secondario e per gli esami di licenza liceale (R.D. 323)
 - Nuovi programmi e orari per le scuole tecniche (R.D. 459)
- 1882 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione, Baccelli)
 - Nuovo regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (R.D. 659)
 - Nuovo regolamento per ginnasi e licei (R.D. 800)
 - Nuovo regolamento per esami di licenza negli istituti tecnici (R.D. 801)
- 1883 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione: Baccelli)
 - Nuovo regolamento per le scuole normali e magistrali (R.D. 1590)
- 1884 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione: Baccelli poi Coppino)
 - Istituzione di un Commissione Centrale per l'insegnamento artistico-industriale (presso il ministero dell'agricoltura, industria e commercio) (R.D. 2731)
 - Nuovo regolamento per i ginnasi e i licei (R.D. 2737)
- 1885 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione: Coppino)
 - Testo unico sugli stipendi, la nomina e il licenziamento dei maestri elementari (R.D. 3099)
 - Istituzioni di scuole speciali e pratiche per l'agricoltura (L. 3141)

- Nuovo regolamento per scuole e istituti tecnici e nautici e loro regolamento didattico (RR.DD. 3413 e 3435)
- 1886 (Presidente Consiglio: De Pretis - Ministro Istruzione: Coppino)
 - Prima legge di limitazione del lavoro minorile (L. 3657)
- 1888 (Presidente Consiglio: Crispi - Ministro Istruzione: Coppino poi Boselli)
 - Nuovo regolamento per le scuole elementari (R.D. 5292)
 - Nuovi istruzioni e programmi per la scuola elementare (R.D. 5724)
 - Agevolazioni per l'edilizia scolastica anche per le scuole materne, per le secondarie e per i convitti (L. 5516)
- 1889 (Presidente Consiglio: Crispi - Ministro Istruzione, Boselli)
 - Nuovo stato giuridico dei maestri elementari e aumento degli stipendi 8L. 3798)
 - Nuovo regolamento per le scuole normali (R.D. 6493)
 - Nuovo regolamento e programmi per ginnasi e licei (R.R. 6440)
 - Primo regolamento organico per le scuole italiane all'estero (RR.DD. 6566 e 6567)
- 1890 (Presidente Consiglio: Crispi - Ministro Istruzione: Boselli)
 - Nuovi programmi per le scuole normali (R.D. 17.09.1890)
- 1891 (Presidente Consiglio: Crispi poi Di Rudinì - Ministro Istruzione: Borselli poi Villari)
 - Nuove norme per gli istituti nautici (R.D. 13)
 - Nuovi programmi per gli istituti tecnici (R.D. 622)
 - Nuovi programmi per ginnasi e licei (R.D. 695)
- 1892 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Martini)
 - Abrogazione dei programmi di logica ed etica negli istituti tecnici (R.D. 492)
 - Nuovi programmi per le scuole normali (R.D. 689)
 - Riordinamento dei ginnasi e licei (R.D. 690)
- 1894 (Presidente Consiglio: Crispi - Ministro Istruzione: Baccelli)
 - Nuovo regolamento generale per l'istruzione tecnica (R.D. 108)
 - Nuovo regolamento organico per le scuole italiane all'estero RR.DD. 394 3 395)
 - Nuovo regolamento per ginnasi e licei (R.D. 512)
 - Nuove istruzioni e programmi per le scuole elementari (R.D. 525)
 - Rideterminato il "monte pensioni" per i maestri elementari (R.D. 597)
- 1895 (Presidente Consiglio: Crispi - Ministro Istruzione: Baccelli)
 - Nuovo regolamento generale per l'istruzione elementare (R.D. 623)
 - Nuove istruzioni e programmi per la scuole complementari e normali (R.D. 704)
- 1896 (Presidente Consiglio: Crispi poi Di Rudinì - Ministro Istruzione: Baccelli poi Gianturco)
 - Riordinamento delle scuole complementari e normali (L. 293)
- 1897 (Presidente Consiglio: Di Rudinì - Ministro Istruzione: Codronchi)
 - Nuovi programmi per le scuole complementari femminili e per le scuole normali maschili e femminili (R.D. 460)
- 1898 (Presidente Consiglio: Di Rudinì - Ministro Istruzione: Gallo poi Cremona poi Baccelli)
 - Istituzione di nuovi indirizzi agricoli, industriali e commerciali per le scuole tecniche (R.D. 488)
- 1899 (Presidente Consiglio: Pelloux - Ministro Istruzione: Baccelli)
 - Introduzione, nei programmi della scuola elementare, di "prime nozioni di agricoltura; del lavoro manuale educativo, dei lavori donneschi e dell'economia domestica" (R.D. 152)
- 1900 (Presidente Consiglio: Pelloux poi Saracco - Ministro Istruzione: Baccelli poi Gallo)
 - Nuovi programmi della materie scientifiche nelle scuole secondarie classiche (R.D. 361)
 - Nuove norme per l'edilizia scolastica (R.D. 484)
- 1901 (Presidente Consiglio: Zanardelli - Ministro Istruzione: Nasi)
 - Nuovo regolamento su ginnasi e licei (R.D. 31)
- 1903 (Presidente Consiglio: Zanardelli - Ministro Istruzione: Nasi)
 - Nuovo stato giuridico dei maestri (L. 45)

- 1904 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Orlando)
 - Riforma scuola elementare (L. 407), con prolungamento dell'obbligo ai 12 anni di età, riduzione della durata a 4 anni; istituzione delle classi V e VI, pagamento degli stipendi ai maestri da parte dello Stato.
 - Nuovi orari e programmi nei ginnasi e licei (R.D. 657)
 - La legge Orlando
 - La legge Orlando dell'8 luglio 1904 estende l'obbligo scolastico dal 9° al 12° anno di età, impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe, nonché di assistere gli alunni più poveri ed elargisce fondi ai Comuni con modesti bilanci.
 - Gli effetti, tuttavia, non sono quelli desiderati: i contributi statali si rivelano ben presto inadeguati e ciò impedisce l'istituzione delle scuole occorrenti.
 - L'analfabetismo non decresce, acquista però sempre più forza il convincimento che non i Comuni ma lo Stato abbia il dovere di provvedere all'istruzione ed alla formazione dei cittadini.
 - Emblematico in tal senso è un discorso pronunciato in Parlamento, l'8 maggio 1907, da F.S. Nitti: "In Italia la popolazione scolastica è così scarsa ancora, dopo 50 anni di unità e dopo 30 anni di istruzione obbligatoria, che si può dire che lo scopo della legge del 1877 non fu mai realizzato. Vi sono almeno 4 milioni e mezzo di bambini che avrebbero l'obbligo di seguire le scuole, ma sono appena 2 milioni e 700 mila che le frequentano... Si i Comuni dovrebbero fare, ma se i Comuni non fanno, vi è forse il Governo che li spinge?".
- 1905 (Presidente Consiglio: Fittoni poi Fortis - Ministro Istruzione: Orlando poi Bianchi)
 - Insediamento della Commissione reale per l'ordinamento degli studi secondari (R.D. 557)
 - Nuovi programmi per le scuole elementari (R.D. 43)
 - Nuovo regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (R.D. 653)
- 1906 (Presidente Consiglio: Fortis poi Sonnino poi Giolitti, - Ministro Istruzione: De Marinis poi Borselli poi Fucinato poi Rava)
 - Stato giuridico degli insegnanti medi (LL. 41 e 42)
 - Nuovo regolamento sugli stipendi dei maestri elementari (R.D. 581)
- 1908 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Rava)
 - Norme generali sull'insegnamento industriale e commerciale (R.D. 187)
 - Nuovo regolamento generale sull'istruzione elementare (R.D. 150)
- 1909 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Rava)
 - Nuovo regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione
- 1911 (Presidente Consiglio: Luzzatti poi Giolitti - Ministro Istruzione: Credaro)
 - Statalizzazione di parte delle scuole elementari comunali e istituzione dei patronati scolastici obbligatori in ogni comune (L. 407)
 - Istituzione del "Licei Moderno" (L. 466)
 - Nuovo regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione (R.D. 424)
 - Istituzione dei corsi magistrali (R.D. 861)
- 1912 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Credaro)
 - Riordinamento dell'istruzione professionale in tre gradi: scuole operaie, scuole industriali, istituti industriali (R.D. 854)
 - Nuovo regolamento per le scuole italiane all'estero (R.D. 1005)
 - La legge Credaro
 - Con la legge Credaro del 4 giugno 1911, n. 407 comincia a trovare una prima timida concretizzazione l'idea di affidare allo Stato il compito della gestione dell'istruzione e della formazione dei futuri cittadini.
 - Pertanto si avvia, sia pur con estrema gradualità, il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni in materia di gestione delle scuole: in

particolare, le scuole dei capoluoghi di Provincia restano affidate alla gestione dei Comuni; le scuole degli altri Comuni passano alle dipendenze dei Provveditorati agli studi.

- La legge Credaro, poi, prevede nel bilancio dello Stato stanziamenti a vari fini: per l'apertura di nuove scuole, per l'edilizia scolastica, per l'istituzione di Patronati scolastici per l'assistenza ai meno abbienti, per migliorare la retribuzione degli insegnanti, per istituire scuole serali e festive per gli adulti analfabeti.
- 1913 (Presidente Consiglio: Giolitti - Ministro Istruzione: Credaro)
 - Regolamento generale per l'istruzione professionale (R.D. 1014)
 - Nuovi programmi per ginnasi e licei (R.D. 1213)
 - Ordinamenti per gli istituti superiori di istruzione commerciale (R.D. 268)
- 1914 (Presidente Consiglio: Salandra - Ministro Istruzione: Daneo)
 - Istruzioni, programmi e orari per gli asili infantili e i giardini d'infanzia (R.D. 27)
- 1915 (Presidente Consiglio: Salandra - Ministro Istruzione: Grippo)
 - Unificazione di tutti i Consigli superiori per l'istruzione professionale (R.D. 1978)
 - Nuove disposizioni per le scuole italiane all'estero (D.LTZ. 1993)
- 1917 (Presidente Consiglio: Borselli poi Orlando - Ministro Istruzione: Ruffini poi Berenini)
 - Istruzioni didattiche, programmi e orari delle scuole magistrali per educatrici dell'infanzia (R.D. 444)
- 1920 (Presidente Consiglio: Nitti poi Giolitti - Ministro Istruzione: Baccelli poi Torre poi Croce)
 - Regolamento generale per l'istruzione commerciale superiore (R.D. 1492)
 - Nuovi orari e programmi per ginnasi e licei (R.D. 150)
- 1922 (Presidente Consiglio: Bonomi poi Facta - Ministro Istruzione: Corbino poi Anile)
 - Regolamento per l'istruzione industriale (R.D. 1185)
- 1923 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Gentile)
 - "Pacchetto" delle riforme Gentile attraverso RR.DD., tra cui:
riordinamento dell'istruzione industriale, di quella agraria, di quella elementare e del grado preparatorio, sull'istruzione media e su quella superiore; sui corpi consultivi del ministero, sull'obbligo scolastico, ecc.
 - La riforma Gentile
 - Gli anni successivi al primo conflitto mondiale vedono lo Stato fermamente impegnato a dare un assetto organico al sistema scolastico, riesaminando le norme in vigore, rimuovendo quanto di improduttivo ed imperfetto esisteva nell'organizzazione della scuola.
 - A tanto provvede la c.d. *riforma Gentile* (L. 31-12-1923, n. 3126) che prende il nome dal filosofo Giovanni Gentile al quale fu affidato l'incarico di "disegnare" il nuovo *assetto scolastico* ispirandosi alle linee guida della filosofia neoidealista e dell'ideologia politica prevalente nel nostro Paese.
 - Il pensiero di Giovanni Gentile in materia ruota intorno alla affermazione per cui: "Nella scuola lo Stato realizza sé stesso... Perciò lo Stato insegna e deve insegnare. Deve mantenere e favorire le scuole...".
 - La riforma Gentile si sostanzia in una congerie di norme (decreti, regolamenti, etc.) raccolti in un T.U. (R.D. 5-2-1928, n. 577) e nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. 26-4-1928, n. 1297) che interessano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università.
 - I *punti chiave* della riforma Gentile sono:
 - l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età con un corso elementare della durata di 5 anni e con un corso di avviamento professionale della durata di tre anni per coloro che non accedono alla scuola media;
 - l'istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito;

- la disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate, etc.) nelle quali svolgere l'obbligo scolastico;
 - l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica;
 - l'istituzione di rigidi controlli per la inadempienza dell'obbligo scolastico;
 - la creazione dell'istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari.
 - Il ventennio fascista si mantiene, nella sostanza, aderente ai principi intellettualistici della riforma Gentile: il sistema scolastico conserva la concezione aristocratica della cultura e dell'educazione; la scuola superiore è riservata a pochi, ai migliori per censo e per classe sociale; soltanto ai diplomati del liceo classico è consentita l'iscrizione a qualunque Facoltà universitaria.
 - Alle classi più modeste e meno abbienti è riservata l'*educazione del lavoro*, ritenuta una degli obiettivi primari del processo educativo, e svolta attraverso la frequenza della scuola di avviamento professionale, riordinata dalla L. 22-4-1932, n. 490, e le scuole dell'ordine tecnico.
- 1924 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Gentile poi Casati)
 - Nuovo regolamento istruzione industriale (R.D. 969)
 - Passaggio delle scuole artistico-industriali dal ministero dell'economia a quello dell'istruzione (R.D. 1200)
 - Riordinamento dell'istruzione agraria (R.D. 2172)
 - Orari e programmi d'esame per licei artistici e Accademie (R.D. 1239)
 - 1925 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Casati poi Fedele)
 - Testo unico sull'istruzione elementare e post-elementare (R.D. 432)
 - Regolamento per le scuole private e pareggiate (R.D. 1084)
 - Nuovi programmi per le scuole artistiche (R.D. 1993)
 - 1926 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Fedele)
 - Istituzione della pagella scolastica nella scuole elementare (R.D. 1615)
 - 1928 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Fedele poi Belluzzo)
 - Tutte le scuole tecnico-professionali passano al ministero dell'istruzione e sono riorganizzate (R.D. 1314)
 - Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare (R.D. 577) e relativo regolamento generale (R.D. 1297)
 - 1929 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Educazione: Belluzzo)
 - Il ministero della Pubblica Istruzione diventa dell'Educazione Nazionale
 - Compilazione e adozione del libro di testo unico di Stato per le classi della scuola elementare (L. 5)
 - 1930 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Giuliano)
 - In attuazione del Concordato, l'insegnamento della religione cattolica diventa obbligatorio, con possibilità di dispensa a domanda (L. 824)
 - 1931 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Giuliano)
 - Riordinamento dell'istruzione tecnica (L. 889)
 - 1933 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Ercole)
 - Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi (R.D. 786)
 - Testo unico delle leggi dell'istruzione superiore (R.D. 1592)
 - Nuovi orari e programmi per l'istruzione tecnica (R.D. 491)
 - 1934 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Ercole)
 - Introduzione della cultura militare nella scuola (R.D. 686)
 - 1936 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Bottai)
 - Nuovi orari e programmi degli istituti classici, scientifici, magistrali e tecnici (R.D. 762)

- 1938 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Bottai)
 - Testo unico sulla difesa della razza nelle scuole e istituzione di scuole elementari per bambini ebrei (R.D.L. 1630)
 - Norme per la parificazione degli istituti privati (R.D. 928)
- 1939 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Bottai)
 - Passaggio dei Patronati Scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio (R.D.L. 310)
 - La Carta della Scuola di Bottai è presentata al Gran Consiglio del Fascismo
- 1940 (Presidente Consiglio: Mussolini - Ministro Istruzione: Bottai)
 - Istituzione della nuova scuola media (L. 889) e varo dei suoi orari e programmi (R.D. 1174)
- 1943/44 (Crollo del Fascismo: in contemporanea il sistema scolastico è sottoposto a: Governo Badoglio con ministro Severi, poi Cuomo, poi Omodeo, poi De Ruggiero; sottocommissione alleata, coordinata dal col. Washburn; Governo della Repubblica sociale; Repubbliche partigiane)
 - Vengono disapplicate le disposizioni di Bottai e "informalmente" si comincia a delineare una nuova architettura organizzativa del sistema
 - Il ministero riassume il nome "della Pubblica Istruzione"
- 1945 (Presidente Consiglio: Bonomi poi Parri - Ministro Istruzione: Arangio Ruiz poi Barbareschi)
 - Abolizione del testo unico di stato per le scuole elementari (D.L.Luog. 714)
 - Nuovi programmi per la scuola elementare (D.L.Luog. 549)
 - Modificazioni e raccordi tra scuola media e secondaria (D.L.Luog. 816)
 - Sospensione formale di varie norme emanate tra il 1935 e il 1943
- 1947 (Presidente Consiglio: De Gasperi - Ministro Istruzione: Gonella)
 - Istituzione di una commissione nazionale d'inchiesta sulla scuola (DM 12.4.1947)
 - Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo (D.L.C.P.S. 1599)
 - Riordinamento dei patronati scolastici (D.L.C.P.S. 457)
- La scuola dopo la Costituzione repubblicana
 - La Costituzione della Repubblica italiana promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 dedica alcuni articoli all'istruzione considerata come uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato, ovvero dei fini di cui ogni Stato, in relazione al momento storico e alla ideologia politica della classe al potere, può farsi carico per procurare un maggior benessere alla collettività e per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei cittadini. In particolare è sottesa alla Costituzione l'opzione della neonata Repubblica Italiana in favore di una scuola democratica, ponte di passaggio tra la famiglia, primigenio nucleo formativo della persona, e la società come luogo di integrazione con gli altri individui e di esplicazione della propria personalità.
 - Art. 3) - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
 - Art. 9) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.
 - Art. 30) - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
 - Art. 33) - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
 - La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
 - Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

- La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- Art. 34) - La scuola è aperta a tutti.
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- Art. 38) - Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- 1952 (Presidente Consiglio: De Gasperi - Ministro Istruzione: Segni)
 - Le scuole italiane all'Estero passano al ministero degli Esteri (DPR 363)
 - Regolamento degli esami finali delle scuole superiori (L. 649)
- 1955 (Presidente Consiglio: Scelba - Ministro Istruzione: Ermini)
 - Programmi per le scuole elementari (DPR 503)
- 1956 (Presidente Consiglio: Segni - Ministro Istruzione: Rossi)
 - Riordinamento dell'istruzione femminile e di alcuni istituti agrari (DPR 957)
- 1957 (Presidente Consiglio: Zoli - Ministro Istruzione: Moro)
 - Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare (L. 1254)
- 1958 (Presidente Consiglio: Zoli poi Fanfani - Ministro Istruzione: Moro)
 - Riordinamento dei patronati scolastici (L. 261)
 - Orientamenti per la scuola materna (DPR 584)
 - Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica (DPR 585)
- 1960 (Presidente Consiglio: Tambroni poi Fanfani - Ministro Istruzione: Medici poi Bosco)
 - Programmi per l'insegnamento della storia nei licei e nelle magistrali (DPR 1457)
- 1961 (Presidente Consiglio: Fanfani - Ministro Istruzione: Bosco)
 - Nuovi orari e programmi per gli istituti tecnici (DPR 1222)
- 1962 (Presidente Consiglio: Fanfani - Ministro Istruzione: Gui)
 - Istituzione della scuola media unica e obbligatoria (L. 1859)
- La riforma della scuola media
 - Il principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione impartita per almeno otto anni (ovvero dal 6° al 14° anno d'età) trova attuazione nella L. 31-12-1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica, che dispone: "l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di 1° grado".
 - La nuova scuola *secondaria, unitaria, obbligatoria e gratuita* abolisce le preesistenti scuole inferiori e cioè i primi tre anni di ginnasio, i primi quattro degli istituti magistrali e tecnici, le scuole secondarie di avviamento professionale, i corsi inferiori delle scuole d'arte e dei conservatori di musica, le classi post-elementari previste dall'art. 172 del T.U. 577/1928.
 - Il carattere democratico della nuova scuola media unica si rivela tanto più auspicabile in un contesto sociale il cui evolversi costante, dal dopoguerra in poi, rende anacronistico ed inadeguato il vecchio ordinamento scolastico di taglio squisitamente classista e selettivo ancorato all'ideologia e all'impostazione gentiliana, e trova un preciso riscontro

nell'introduzione di nuove strategie educative e di un progetto di rinnovamento della didattica in chiave orientativa che punta alla qualità e non alla quantità dei contenuti.

- 1963 (Presidente Consiglio: Leone - Ministro Istruzione: Gui)
 - Nuovi programmi per la nuova scuola media unica (DM 23.4.1963)
- 1964 (Presidente Consiglio: Moro - Ministro Istruzione: Gui)
 - Libri di testo gratuiti per la scuola elementare (L. 719)
 - Nuovi raggruppamenti di materie per tutti gli istituti tecnici (DPR 506, 507, 508)
- 1965 (Presidente Consiglio: Moro - Ministro Istruzione: Gui)
 - Programmi e orari per le scuole slovene (DPR 1099 e 1287)
- 1967 (Presidente Consiglio: Moro - Ministro Istruzione: Gui)
 - Nuovi programmi di religione nelle scuole secondarie (DPR 756)
 - Modifiche ai programmi di latino e greco dei ginnasi-licei per adeguarli ai programmi della scuola media unica (DPR 1030)
- 1968 (Presidente Consiglio: Moro poi Leone - Ministro Istruzione: Gui poi Scaglia)
 - Istituzione della scuola materna statale (L. 444)
 - Riconoscimento dei diritti sindacali ai dipendenti statali e immissione in ruolo di tutti i fuori ruolo (L. 249)
 - La scuola materna statale
 - La L. 18-3-1968, n. 444 istituisce la scuola materna statale che "accoglie bambini nell'età prescolastica dai tre ai sei anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia".
 - Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la *gratuità* laddove fino ad allora l'istruzione prescolastica era stata affidata ad enti locali, ecclesiastici e non, a privati ed era spesso a pagamento.
- 1969 (Presidente Consiglio: Rumor - Ministro Istruzione: Sullo poi Ferrari Aggradi)
 - Modifiche agli esami di maturità, di abilitazione e di licenza media (D.L. 9)
 - Nuovi orientamenti per la scuola materna (DPR 647)
 - Avvio delle sperimentazioni quinquennali negli istituti professionali (L. 754)
 - Liberalizzazione degli accessi universitari e dei piani di studio (L. 910)
- 1970 (Presidente Consiglio: Rumor - Ministro Istruzione: Misasi)
 - Ulteriori prolungamenti sperimentali degli istituti tecnici (DPR 253)
 - Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo (L. 571)
- 1971 (Presidente Consiglio: Colombo - Ministro Istruzione, Misasi)
 - Istituzione del tempo pieno nella scuola elementare (L. 820)
 - Avvio dell'integrazione degli handicappati nelle scuole (L. 118)
 - Istituzione dei corsi abilitanti per insegnanti (L. 1074)
 - Il tempo pieno
 - La legge 24-9-1971, n. 820 istituisce la scuola "a tempo pieno", riduce il numero massimo di alunni per ciascuna classe a 25, avvia la sperimentazione di attività integrative che affiancano le materie curricolari richiedendo un impegno scolastico temporale più lungo e il coinvolgimento di tutti i docenti in lavori integrati e pluridisciplinari.
 - L'intento della L. 820/71 è, dunque, quello di fornire alla scuola nuovi strumenti e metodi in grado di garantire una "*piena e completa*" educazione.
- 1972 (Presidente Consiglio: Andreotti - Ministro Istruzione: Misasi poi Scalfaro)
 - Passaggio alle Regioni di alcune competenze nel campo dell'istruzione (DPR 3)
- 1973 (Presidente Consiglio: Andreotti poi Rumor - Ministro Istruzione: Scalfaro poi Malfatti)
 - Nel contratto dei metalmeccanici sono previste le "150 ore"
 - Legge delega su stato giuridico insegnanti, con massicce assunzioni in ruolo con corsi-concorsi riservati, sperimentazione e organi collegiali (L. 477)

- 1974 (Presidente Consiglio: Rumor - Ministro Istruzione: Malfatti)
 - Decreti delegati di cui alla legge 477/1973 (DD.PP.RR. 416, 417, 418, 419 e 420)
 - I decreti delegati
 - La legge 30 luglio 1973, n. 477 delega il Governo ad emanare norme sul riordinamento dell'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dello Stato, con un termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
 - I decreti delegati del 1974 costituiscono la risposta legislativa alle contestazioni studentesche clamorosamente culminate nel 1968 e ai nuovi atteggiamenti degli intellettuali democratici e progressisti che, assumendo la convinzione che i fermenti innovativi trovano corrispondenza nella mutata situazione sociale, economica e culturale, avvertono come non più rinviabile l'attuazione di una scuola diversa, orientativa e promozionale al posto di quella selettiva contestata a gran voce dagli studenti in tutte le piazze e le scuole d'Italia.
 - I decreti delegati nn. 416, 417, 418, 419, 420 emanati con D.P.R. 31 maggio 1974 e ora integralmente confluiti nel Testo unico delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 297/94), contengono norme giuridiche riguardanti:
 - istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola di ogni ordine e grado;
 - stato giuridico del personale della scuola statale;
 - corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale scolastico;
 - sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
 - stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.
 - I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti, definiscono il loro ruolo e creano nuovi organismi di gestione a livello nazionale (Consiglio Nazionale della P.I.I.R.S.S.A.E., distretti scolastici).
 - La scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale in cui l'organizzazione ed il funzionamento, sul piano amministrativo e sul piano didattico ed educativo, sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica alla vita della scuola.
- 1975 (Presidente Consiglio: Moro - Ministro Istruzione: Malfatti)
 - Nuove istruzioni amministrative-contabili per le scuole (D.I. 28.5.1975)
- 1977 (Presidente Consiglio: Andreotti - Ministro Istruzione: Malfatti)
 - Modifiche parziali all'ordinamento della scuola media e nuove norme per la valutazione degli alunni con abolizione degli esami di riparazione e istituzione di moduli di recupero, potenziamento dell'integrazione degli alunni handicappati (L. n. 517)
 - Abolizione del latino come materia della scuola media (L. 348)
 - L'integrazione degli alunni handicappati
 - Con la L. 517/77 il principio costituzionale dell'*eguaglianza sostanziale* di cui all'art. 3 trova riscontro concreto anche nell'ambito scolastico, ammettendosi che in una scuola realmente democratica e, per volontà del Costituente, *aperta a tutti*, devono trovare posto anche alunni handicappati accanto ad alunni normodotati.
 - Naturalmente l'integrazione deve avvenire attraverso attività di sostegno *ad hoc* predisposte e realizzate da *insegnanti specializzati* il cui ingresso nella scuola rompe l'impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire "*l'apertura delle classi*" e la "*collegialità dell'insegnamento*".
- 1979 (Presidente Consiglio: Andreotti poi Cossiga - Ministro Istruzione: Spadolini poi Valitutti)
 - Nuovi programmi per la scuola media (DM 9.8.1979)

- 1980 (Presidente Consiglio: Cossiga poi Forlani - Ministro Istruzione: Valitutti poi Sarti poi Bodrato)
 - Nuovi programmi di latino nel liceo classico (DPR 316)
- 1982 (Presidente Consiglio: Spadolini - Ministro Istruzione: Bodrato)
 - Nuovi orari e programmi per le scuole slovene (DPR 420)
 - Legge sul reclutamento del personale della scuola (L. 270)
- 1984 (Presidente Consiglio: Craxi - Ministro Istruzione: Falcucci)
 - Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (L. 13)
 - Modifiche alla legge 270/1982 sul reclutamento del personale della scuola (L. 326)
- 1985 (Presidente Consiglio: Craxi - Ministro Istruzione: Falcucci)
 - Nuovi programmi per la scuola elementare (DPR 104)
 - Ratifica del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica e nuove norme sull'insegnamento della religione cattolica (L. 121)
- 1988 (Presidente del Consiglio: De Mita - Ministro Istruzione: Galloni)
 - Norme varie di razionalizzazione della rete scolastica, delle cattedre e assunzione di precari (L. 426)
- 1989 (Presidente Consiglio: De Mita - Ministro Istruzione: Galloni poi Mattarella)
 - La Corte Costituzionale sancisce la facoltatività dell'insegnamento della Religione cattolica
 - Concorsi per soli titoli per l'immissione in ruolo dei docenti precari (L. 417)
- 1990 (Presidente Consiglio: Andreotti - Ministro Istruzione: Mattarella)
 - Riforma della scuola elementare con istituzione dei moduli e dei team dei docenti (L. 148)
 - La riforma della scuola elementare
 - Con la L. 5-6-1990, n. 148 si dà attuazione alla tanto attesa ed auspicata riforma dell'ordinamento della scuola elementare.
 - La scuola elementare in particolare concorre alla prima formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali: si propone, in altre parole, lo scopo dello sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. Nella rinnovata scuola elementare trova posto anche l'insegnamento di una lingua straniera (L. 114/93) in linea con l'intento di *continuità del processo educativo* (rispetto alla scuola media nella quale tale insegnamento è obbligatorio) che anima la legge di riforma e che sottende alle numerose forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media.
- 1993 (Presidente Consiglio: Ciampi - Ministro Istruzione: Jervolino)
 - Riforma del pubblico impiego e contrattualizzazione del rapporto di lavoro (D. L.vo 29)
- 1994 (Presidente Consiglio: Ciampi poi Berlusconi - Ministro Istruzione: Jervolino poi D'Onofrio)
 - Testo unico sulle norme della scuola (D. L.vo 297)
 - Abolizione degli esami di riparazione per la secondaria superiore (D.L. 523)
 - Il Testo Unico n. 297/94
 - Con la legge delega 10-4-1991, n. 121, successivamente modificata dalla L. 20-4-1993, n. 126, il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare entro il 30 aprile 1994 un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica: il D.Lgs. 16-4-1994, n. 297.
 - La legislazione confluita nel Testo unico vige — secondo quanto disposto dall'art. 676 — nella formulazione da esso risultante; quella non inserita resta ferma nella sua vigenza; quella che risulti ad esso contraria o incompatibile è abrogata.
 - La chiarezza testuale della norma finale ci fa intendere che, pur sostituendosi alla legislazione scolastica previgente con l'intento di coordinare disposizioni talora

contrastanti o di ambigua interpretazione, il Testo unico non esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione.

- Altre fonti vanno, infatti, a completare il quadro normativo scolastico:
 - le disposizioni in materia contrattuale succedutesi nel tempo a partire dal D.P.R. 10-4-1987, n. 207 fino al contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 4 agosto 1995;
 - la disciplina del pubblico impiego che trova applicazione anche per il personale della scuola (D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ. modif.);
 - la congerie di norme di fonte secondaria (decreti ministeriali, circolari, regolamenti) necessariamente escluse dal Testo unico perché la delega di cui alla L. 121/91 era riferita a disposizioni di natura legislativa;
 - le norme di legge intervenute successivamente a regolare la materia scolastica.
- La Carta dei servizi scolastici
 - Nel quadro di una progressiva sensibilizzazione della P.A. nei confronti delle aspettative dei cittadini a fruire di prestazioni efficienti si colloca la *Carta dei servizi pubblici* come codice di autoregolamentazione cui ciascuna P.A. deve attenersi nell'erogazione dei pubblici servizi.
 - L'obbligo della sua adozione si fa risalire alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 con la quale si definiscono i servizi pubblici come quelli che tendono a "garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alle libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas", nonché all'art. 2 della L. 273/95 che prevede l'elaborazione di carte dei servizi settoriali.
 - La scuola italiana avverte da tempo la necessità di imparare a conoscersi, valutando e misurando i livelli qualitativi delle prestazioni rese per poter rilevare con tempestività le deficienze e le discrasie ed introdurre idonei correttivi.
 - L'adozione della Carta dei servizi scolastici (DPCM 7-5-1995) impegna seriamente ciascuna unità scolastica a garantire un servizio più orientato allo studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi *standard* o fattori di qualità.
 - Tali standard si identificano:
 - nell'*uguale possibilità di accesso e di fruizione dei servizi scolastici* secondo l'insegnamento costituzionale (art. 34, 1° comma), cui si accompagna l'impegno in favore dell'*integrazione degli alunni* nella realtà scolastica con particolare riguardo alle situazioni problematiche (studenti lavoratori - stranieri - degenti negli ospedali - internati negli istituti carcerari etc.);
 - nell'*imparzialità e regolarità dei servizi scolastici* da intendersi come obiettività ed equità nella gestione della scuola;
 - nella *partecipazione alle scelte scolastiche* nella quale si fa rientrare il diritto dell'utente di scegliere liberamente fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico e il coinvolgimento dello studente e dei genitori nell'offerta formativa elaborata nel Progetto educativo di istituto (c.d. *contratto formativo*);
 - nella *efficienza e trasparenza* delle decisioni di politica educativa, ma anche dei singoli servizi amministrativi (ad es. i servizi di segreteria);

- nel costante *aggiornamento didattico* dei docenti, punto focale della programmazione educativa.
- 1996 (Presidente Consiglio: Prodi - Ministro Istruzione: Berlinguer)
 - Nuovi programmi di storia (DM 682)
 - Legge quadro per l'edilizia scolastica (L. n. 23)
- 1997 (Presidente Consiglio: Prodi - Ministro Istruzione: Berlinguer)
 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni alle regioni, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Legge 59, con l'art. 21 dedicato all'attribuzione dell'autonomia alle scuole ed altri provvedimenti in materia scolastica)
 - Riforma esami maturità (L. 425)
 - Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L. 440)
 - L'autonomia scolastica
 - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, riprende l'indicazione normativa già inserita nella legge 24-12-1993, n. 537 ampliandone i contenuti nel senso di proiettare il processo autonomistico delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
 - Pur affidandosi ad interventi normativi successivi per dare concretezza al manifesto intento riformatore, il legislatore segna con precisione le tappe di questo processo evolutivo:
 - individua i parametri in relazione ai quali opera il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero il raggiungimento di requisiti dimensionali ottimali attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica;
 - predispone l'avvio di apposite iniziative che rendano meno traumatico il passaggio al nuovo regime di autonomia aventi ad oggetto formazione del personale, analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche, interventi perequativi dal punto di vista finanziario etc.;
 - definisce con esattezza la portata del riconoscimento dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, nonché delle implicazioni pratiche che vi sono connesse;
 - managerializza lo stato giuridico dei capi di istituto conferendo loro la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.
 - La riforma degli esami di maturità
 - Con la L. 10-12-1997, n. 425 si è provveduto a riformare l'esame conclusivo degli istituti di istruzione secondaria superiore (cd. esame di maturità) avente come finalità l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.
 - La citata legge ed il successivo regolamento di attuazione (D.P.R. 23-7-1998, n. 323) dispongono l'articolazione dell'esame di maturità su tre prove scritte, di cui una a carattere multidisciplinare, ed una prova orale, introducono un nuovo sistema di valutazione del rendimento calcolato in centesimi e prevedono un ulteriore parametro valutativo rappresentato dal credito scolastico. È infatti disposto nell'art. 6 della L. 425/97 che il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un *credito per l'andamento degli studi* per un totale massimo di venti punti.

- 1998 (Presidente Consiglio: Prodi - Ministro Istruzione: Berlinguer)
 - Attribuzione della dirigenza scolastica ai Capi di Istituto (D. L.vo 59)
 - Riforma del D. L.vo n. 29/93 sul pubblico impiego (D. L.vo 80)
 - Trasferimenti di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali (D. L.Vo 112)
 - Dimensionamento ottimale degli istituti scolastici (DPR 233)
 - Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249)
 - Attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (DM 26.5.98)
 - Riforma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica e loro trasformazioni in facoltà di Scienze Motorie (D. L.vo 178)
- 1999 (Presidente Consiglio: D'Alema - Ministro Istruzione: Berlinguer)
 - Nuove norme sull'obbligo scolastico a 15 anni (L. 9)
 - Innalzamento dell'obbligo formativo a 18 anni (L. 144)
 - Regolamento organico sull'autonomia delle scuole (DPR 275)
 - Riforma organi collegiali territoriali (D.Lvo 233)
 - Riforma degli IRRSAE, CEDE, BDP e museo della scienza (D. L.vo 258)
 - Riforma delle Accademie e dei Conservatori di musica (L. 508)
- L'innalzamento dell'obbligo scolastico
 - L'innalzamento dell'obbligo scolastico oltre gli otto anni previsti dalla Costituzione era da tempo considerato un obiettivo prioritario della politica scolastica, sia in risposta all'esigenza di uniformare il nostro ordinamento a quello vigente negli altri Paesi europei, sia per far fronte all'esigenza di fornire agli studenti una base culturale più congrua, anche in un'ottica tecnico-professionale, e facilitare così l'ingresso in un mondo del lavoro sempre più specialistico.
 - La L. 20-1-1999, n. 9 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. Tuttavia, in sede di prima applicazione della legge, l'obbligo avrà durata novennale fino ad estendersi — in concomitanza al generale riordino del sistema dei cicli scolastico — al diciottesimo anno di età (cd. obbligo formativo) con un corso di studi a conclusione del quale gli studenti possono acquisire un *diploma di scuola secondaria superiore* o una *qualifica professionale*.
- 2000 (Presidente Consiglio: D'Alema poi Amato - Ministro Istruzione: Berlinguer poi De Mauro)
 - Riordino dei cicli scolastici (L. 30)
 - Legge sulla parità scolastica e sul diritto allo studio (L. 62)
 - Potenziamento e qualificazione dell'integrazione scolastica degli handicappati (l. 69)
 - Riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione (DPR 347)
- 2001(Presidente Consiglio: Amato poi Berlusconi - Ministro Istruzione: De Mauro poi Moratti)
 - Modifiche al DPR 275/1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 352)
 - Legge costituzionale di modifica di attribuzione di poteri a Stato, Regioni ed Enti Locali (L. 3)
- 2003 (Presidente Consiglio: Berlusconi - Ministro Istruzione: Moratti)
 - Riforma degli uffici di diretta collaborazione del ministro (DPR 128)
 - Autonomia delle scuole italiane all'estero (D.I. 3.9.2002)
- 2007 (Presidente Consiglio:Prodi - Ministro Istruzione: Fioroni)
 - Preme sottolineare come l'ultimo periodo di vita della scuola italiana abbia visto un aumento della confusione e la mancanza di progetti di vera organica riforma. E' in corso un ampio dibattito sul progetto di riforma dell'ex Ministro Moratti, e la discussione verte sia sui contenuti sia sul sistema di delega totale conferita al ministero per la realizzazione della riforma.
- Gli articoli 33 e 34 della Costituzione
- Concretamente, l'opera di promozione culturale si svolge garantendo:
 - la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);
 - la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.);
 - il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.);

- l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, comma 2 Cost.);
- il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.);
- l'ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.);
- la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.);
- la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).
- Oltre che allo Stato in prima persona i compiti sopra indicati potranno essere espletati anche da altre soggettività (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Aziende/USL etc.).
- Il termine "Repubblica" viene infatti adoperato nell'art. 9 Cost. nella sua accezione più vasta. È quindi lo Stato come ordinamento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l'opera di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza.
- Restano estranei alla nozione di Repubblica, che abbiamo innanzi illustrato, tutti gli enti di diritto privato (associazioni, istituzioni, fondazioni) pur non potendo essere disconosciuti l'enorme contributo da essi fornito allo sviluppo e all'elevazione intellettuale della collettività.
- La libertà dell'arte e della scienza
- L'articolo 33, 1° comma, della Costituzione sancisce: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".
- L'identificazione dei concetti di "arte" e di "scienza" è di enorme difficoltà, poiché qualsiasi oggetto può essere affrontato scientificamente e qualunque può essere il contenuto o il motivo di una espressione artistica.
- Se per quanto attiene alle manifestazioni scientifiche si può far riferimento al criterio del modo o del metodo con cui vengono sviluppate, ossia quello considerato tale in un determinato momento storico dall'opinione prevalente, non è possibile ricorrere a tale criterio per le manifestazioni artistiche. Qui si può solo far riferimento al fine estetico intrinseco che, pur non eliminando tutte le difficoltà, è l'unico che presenta sufficienti garanzie di non arbitrarietà ed oggettività. Saremo quindi in presenza di manifestazioni artistiche o scientifiche quando l'oggetto dell'attività abbia un fine estetico in sé o sia trattato con metodo scientifico.
- In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della lettera dell'art. 33, 1° comma, Cost. laddove si proclama la libertà dell'arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà.
- Ciò nonostante la formula rimase invariata perché fu considerata valida garanzia della "*libertà di manifestazione concettuale e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell'insegnamento*". Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) più volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti concetti: libertà nell'insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica); libertà dell'insegnamento con riferimento all'ambito organizzativo e strutturale.
- La libertà nell'insegnamento
 - Con riferimento alla prima accezione è da condividersi l'opinione di chi afferma che l'insegnamento consiste in qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l'arte e la scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
 - Di ciò si trova conferma nel testo dell'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "... la libertà d'insegnamento è intesa come *autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente...* ed è diretta a promuovere,

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".

- L'insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.
 - Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale.
 - Nell'area di garanzia della libertà di insegnamento non può essere compresa neanche l'espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo l'esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico; proprio su questo punto si basa la più ampia tutela di siffatta libertà rispetto a quella di manifestazione del pensiero.
 - La libertà di insegnamento, in presenza di un'esplicita dichiarazione costituzionale, deve ritenersi totalmente libera e tutelata in maniera assolutamente svincolata, secondo alcuni autori, anche dall'unico limite esplicito posto dalla Costituzione alla libertà di manifestazione del pensiero: quello del buon costume.
 - La dottrina dominante, invece, è di parere contrario e ritiene che l'insegnamento, in qualunque ambito venga esercitato, incontri quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del *buon costume*, dell'*ordine pubblico*, della *pubblica incolumità*.
 - Difficilmente definibile a priori è l'ambito concettuale del buon costume in quanto strettamente collegato alla contingenza storica e al quadro di valori accolti dalla collettività sociale. In senso lato vi si possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore o la coscienza collettiva.
 - Il rispetto dell'ordine pubblico si traduce nel divieto di introdurre, per il tramite dell'insegnamento, elementi di turbativa sociale e di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato.
 - Il limite della pubblica incolumità attiene, infine, a quelle "attività pratiche che si accompagnino, integrandolo o sviluppandolo, all'insegnamento" (attività tecniche o di laboratorio) e che, quando svolte senza le normali cautele, sono potenzialmente pregiudizievoli per l'integrità fisica e la salute degli alunni.
 - Infine, il legislatore ha provveduto ad identificare quali ulteriori limiti alla libertà d'insegnamento il *rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola*, nonché il *rispetto della coscienza morale e civile degli alunni* (artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994).
 - Appare chiaro che l'espressione "*rispetto della coscienza morale e civile degli alunni*", pur nella sua vaghezza, va interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto della lettera dell'art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...").
 - La libertà di insegnamento diventa, in altri termini, strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: *diritto all'apprendimento*, *diritto alla continuità dell'azione educativa*, *diritto alla diversità*.
- La libera gestione dell'istruzione
 - Dal punto di vista strutturale la libertà di insegnamento, enucleabile ex art. 33, 1° comma Cost., si connota e si qualifica come "libertà della scuola".
 - In particolare il secondo comma dell'art. 33 Cost., afferma che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". *Allo Stato* quindi *compete*, in via generale, *la predisposizione dei mezzi di istruzione* e la creazione delle norme generali in materia. Tuttavia *l'istruzione non è riservata*, quanto alla sua gestione, *soltanto allo Stato*: tanto è vero che l'articolo 33, comma 3, afferma che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato".

- Dunque, per quanto riguarda la creazione e la gestione dei mezzi di istruzione, *non vi è alcun monopolio statale*; al contrario la previsione costituzionale legittima un *sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti*.
- Ciò discende evidentemente dal principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, e della libertà di iniziative dirette a realizzare la diffusione dello stesso, anche mediante l'insegnamento.
- Va tuttavia segnalato che il "*parallelismo fra iniziativa pubblica e iniziativa privata*" nella libera gestione dell'istruzione non comporta impegni di spesa da parte dello Stato: la scuola privata deve, infatti, costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato.
- Pur nella sua chiarezza la previsione dell'art. 33, 3° comma Cost., è stata al centro di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale al fine di stabilire quale sia l'ambito del *non-intervento* statale: la sola istituzione della scuola privata ovvero il suo funzionamento.
- In realtà sembra legittimo affermare che la lettera del dettato costituzionale non esclude che lo Stato possa intervenire finanziando scuole o istituti in difficoltà (ciò anzi potrebbe giovare al mantenimento di un pluralismo della cultura), ovvero scuole private in luoghi in cui non esistono scuole statali.
- Non è invece libera, ma legata a precise valutazioni tecniche, la possibilità di parificare ed equiparare gli studi compiuti in istituti di istruzione privati a quelli compiuti presso scuole statali.
- Risulta dall'art. 33, 4° comma che la parità con le scuole statali è accordata, alle scuole che la richiedono, in base a legge dello Stato che fissi "i diritti e gli obblighi" di esse.
- Ciò è evidentemente stabilito per il rispetto del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.: in tal senso il costituente ha disposto che agli alunni delle scuole private sia assicurato un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
- Significativo è quanto sentenziato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sent. 15-6-1984): l'interpretazione dei principi di cui all'art. 33 Cost. è nel senso "di una assoluta equiparazione fra alunni di istituzioni pubbliche e private... per l'unicità della funzione e dello scopo prefissato, che è quello di fornire agli studenti un titolo culturale e giuridicamente efficace".
- Il diritto all'istruzione
 - Strettamente collegata alla libertà di insegnamento (nella duplice accezione che se ne è evidenziata) è la libertà di istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, fa fronte un *diritto civico* dei cittadini da intendersi come diritto ad una prestazione: il *diritto di accedere liberamente al sistema scolastico*, enucleabile dalla lettera dell'art. 34, 1° comma Cost. che recita: "La scuola è aperta a tutti".
 - Il diritto allo studio si colloca, in una Costituzione garantita e solidarista come la nostra, nel novero dei *diritti sociali* ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.
 - È compito della Repubblica, infatti, garantire l'*estensione erga omnes dell'offerta di istruzione* nonché la *fruibilità* di essa con una serie di provvidenze, elargizioni e aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l'eguaglianza dei "punti di partenza" voluta dall'art. 3, comma 2, Cost.
 - In seno all'Assemblea Costituente fu osservato: "Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un *diritto della persona*, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera e integrale democrazia".

- La partecipazione democratica
- I principi costituzionali in materia scolastica tracciano le linee portanti di una scuola che, qualunque ne sia la forma — pubblica o privata — si assume il compito di accompagnare lo studente nelle tappe fondamentali del suo percorso formativo e consentire, così, il pieno dispiegamento della sua personalità individuale e sociale.
- Più precisamente è da rilevare che la formazione scolastica non è certo fine a sé stessa mirando a consentire il perfetto ed armonioso integrarsi dell'individuo nella comunità sociale, tanto che può parlarsi di una *formazione integrale* della persona umana.
- Scuola e società conducono, perciò, un'*azione sinergica* in tal senso, interagendo a diversi livelli.
- È questo il senso della partecipazione democratica che, a partire dai decreti delegati del '74 fino al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia scolastica (D.Lgs. 297/94), viene introdotta come *strumento di interazione* volto a consentire il coinvolgimento delle forze sociali, delle comunità locali e degli interessati (studenti e genitori) ai problemi della scuola, e viceversa l'approfondimento dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Associazione Genitori Scuole Cattoliche
Silvio Petteni